

(N. 1482)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1951

Istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Padova.

ONOREVOLI SENATORI. — Le autorità accademiche, politiche ed altre istituzioni della città di Padova, avvenuta la liberazione del territorio nazionale, proposero a questo Ministero che fosse istituita la Facoltà di agraria presso l'Università di Padova.

Questo Ministero sottopose la richiesta al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e la Giunta del Consiglio superiore, con atto del 18 dicembre 1946, prot. n. 569, dava parere favorevole per la costituzione del primo biennio della Facoltà di agraria in Padova.

Furono pertanto autorizzati da questo Ministero i corsi di studio della Facoltà di agraria dall'anno accademico 1946-47, in considerazione del fatto che la tradizionale serietà dell'Ateneo patavino dava affidamento di un piano di studi progressivamente bene organizzato.

Successivamente le autorità accademiche dell'Università di Padova chiesero che fosse istituita e completata la Facoltà di agraria

con la costituzione del secondo biennio di studi ed all'uopo furono presentate documentate deliberazioni dalle quali risulta come la Facoltà di agraria sia vivamente sentita non solo nel mondo accademico ma anche nell'ambiente della regione veneta.

Questo Ministero sottopose la nuova richiesta al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale, con atto del 2 luglio 1948, n. 2082, considerato che l'istituzione di una Facoltà completa di agraria nell'Università di Padova è pienamente giustificata dalla importanza e dalla estensione della regione veneta, che riunisce ambienti assai diversi, dalla pianura all'alta montagna, e consente le più varie colture, nonchè dal numero sempre crescente dei giovani che desiderano avviarsi a tali studi e dalla conseguente necessità di rendere ad essi possibile un'adeguata preparazione, senza obbligarli a spostarsi in altre regioni, dava parere favorevole alla proposta di istituire la Facoltà di agraria nella Università di Padova.

Col presente disegno di legge si provvede ad istituire in via permanente e definitiva la suddetta Facoltà presso l'Università di Padova, dall'anno accademico 1950-51.

Per quanto concerne i corsi di studio svolti nei decorsi anni, un apposito articolo del disegno di legge stabilisce la validità ad ogni effetto dei corsi relativi e ciò per dare valore legale agli studi compiuti dagli studenti universitari.

Il ruolo organico dei posti di professore è costituito da 4 unità, mentre sono previsti anche 4 posti di assistente ed un posto di subalterno.

Per quanto concerne la spesa derivante dalla

presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verrà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.

Circa le spese di primo impianto, giova rilevare che l'università di Padova ha raccolto, quasi completamente tra enti e privati delle tre Venezie 70 milioni di lire necessari all'erezione dell'edificio che sarà sede della nuova Facoltà di agraria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1950-51, è istituita presso l'Università degli studi di Padova la Facoltà di agraria.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore della Università di Padova, di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 27 ottobre 1935, n. 3123, sono aggiunti quattro posti di professore per la Facoltà di agraria.

Art. 3.

Ai ruoli organici stabiliti dalle tabelle *A* e *C*, annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti rispettivamente quattro posti di assistente ed un posto di subalterno.

Art. 4.

L'attuale contributo di funzionamento stabilito a favore della Università di Padova dalle vigenti disposizioni di legge è aumentato di lire 26.800.000.

Art. 5.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate da un ap-

posito Comitato, composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato stesso compete, altresì, il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà di agraria.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facoltà di agraria saranno aggregati al Comitato di Facoltà, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà di agraria risultino assegnati almeno tre professori di ruolo.

Art. 6.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Padova per la parte relativa alla Facoltà di agraria avranno attuazione dall'anno accademico 1950-51.

Art. 7.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi istituiti in via provvisoria presso l'Università di Padova dall'anno accademico 1946-1947 relativi agli insegnamenti della Facoltà di agraria.

Art. 8.

Alla spesa derivante dalla presente legge, di complessive annue lire 33.600.000, verrà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per l'istruzione superiore.